

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

09/09/2019, n. 1774

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato da:

### **OGGETTO**

**NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO.**

**OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO.**

Il Direttore Generale

PREMESSO che:

- il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. 191 del 30.12.2015, integrato con D.P.G.R. n. 157 del 30.12.2016, ha nominato il sottoscritto dott. Francesco Benazzi quale Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. n. 56/1994 e s.m.i.;
- con deliberazione n. 1 del 4.1.2016 è stato preso atto, ai fini di adempiere agli obblighi di legge relativi alla immissione in servizio, del citato DPGR del Veneto n. 191/2015;
- ai sensi degli artt. 13 e 16 della L.R. 14.9.1994, n. 56 il direttore generale procede alla nomina del direttore sanitario;

PRECISATO quanto segue per il nuovo incarico in oggetto da conferire:

- l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 stabilisce che:

*7. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza (...).*

- l'art. 14 della L.R. n. 56/1994 prevede che:

*1. Il direttore sanitario è nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.*

*2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Garantisce l'integrazione fra le attività ambulatoriali ospedaliere e territoriali.*

*3. Il direttore sanitario nello svolgimento della funzione di coordinamento delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e di garanzia dell'integrazione fra le stesse, anche attraverso la predisposizione di appositi protocolli, si avvale dei referenti di cui all'articolo 17. Il direttore sanitario si avvale inoltre delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione nonché di responsabili per la gestione unitaria dell'attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica. (51)*

*3 bis. Il direttore sanitario non può effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa azienda.*

- il DPCM 19.7.1995, n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", come modificato dal successivo DPCM 31.5.2001, n. 319, ha fissato i contenuti generali del contratto del direttore generale e dei direttori di area;
- il D.Lgs. 4.8.2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" stabilisce rispettivamente agli artt. 3 e 4:

*(art. 3. Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo.

(art. 4. Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico di direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari)

1. In materia di inconfiribilità e di incompatibilità, si applicano all'incarico di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le disposizioni vigenti.

- la DGR n. 9 del 12.1.2016, specificando le caratteristiche richieste per la copertura degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e dei servizi socio-sanitari, ha stabilito che:

(...) per qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione di Area, di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice.

- la DGR n. 17 del 9.1.2013 ha approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera del direttore amministrativo, direttore sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto;
- la DGR n. 2112 del 23.12.2016 ha – tra l'altro – ridefinito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli emolumenti da corrispondere al direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari;
- la DGR n. 405 del 6.4.2017 con la quale – tra l'altro – sono state precisate le disposizioni contenute nella DGR n. 2112/2016 in materia di trattamento economico spettante dal 1° gennaio 2017 al direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari;

PRESO ATTO che con Decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale n. 253 del 3.12.2012 è stato approvato l'elenco nominativo delle domande di candidatura per la nomina a direttore sanitario delle aziende Unità Locali Socio Sanitarie;

PRESO ATTO che il dott. Marco Cadamuro Morgante – nominato direttore sanitario con deliberazione n. 592 del 27.6.2016 – ha rassegnato le dimissioni dall'incarico a decorrere dalla data del 16 settembre 2019 (ultimo giorno di incarico il 15 settembre 2019), come da documentazione in atti;

RITENUTO di procedere, in applicazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, alla nomina del nuovo direttore sanitario nella persona del dott. Livio Dalla Barba, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova, che come risulta dal curriculum e dalla documentazione in atti ha svolto per oltre 5 anni una qualificata attività di direzione tecnico-socio-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private, di media e grande dimensione come previsto dalla citata DGR n. 9/2016 ed è inserito nell'elenco dei candidati per la nomina a direttore sanitario delle aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto, approvato con Decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale n. 253/2012;

RITENUTO altresì di:

- stabilire la durata triennale dell'incarico dal 16 settembre 2019 fino al 15 settembre 2022;
- dare atto del trattamento economico stabilito dalla DGR n. 17/2013, come modificata e integrata dalla DGR n. 2112/2016 e dalla DGR n. 405/2017, per lo svolgimento delle funzioni;
- approvare il relativo schema contrattuale in conformità alla DGR n. 17/2013, come modificata e integrata dalla DGR n. 2112/2016 e dalla DGR n. 405/2017, allegato alla presente deliberazione per farne parte essenziale ed integrante;

VISTE le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56;

VISTO l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DELIBERA

- 1) di nominare direttore sanitario dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana il dott. Livio Dalla Barba, in possesso dei requisiti di legge;
- 2) di stabilire la durata triennale dell'incarico dal 16 settembre 2019 al 15 settembre 2022;
- 3) di dare atto che per lo svolgimento delle funzioni il trattamento economico spettante stabilito dalla DGR n. 17/2013, come modificata e integrata dalla DGR n. 2112/2016 e dalla DGR n. 405/2017, è pari ad €. 123.949,65 ripartito in 12 mensilità, con possibilità di maggiorazione fino al 10% in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Regione al Direttore Generale e all'espressa autorizzazione da parte della Regione, oltre ad ulteriore integrazione fino all'importo quantificato ex art. 2, comma 5 bis, del DPCM 502/1995 e s.m.i. e corrispondente alla somma di euro 3.615,00 in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento, per ragioni connesse all'ufficio promosse dalla Regione;
- 4) di approvare il relativo schema contrattuale in conformità alla DGR n. 17/2013, come modificata e integrata dalla DGR n. 2112/2016 e dalla DGR n. 405/2017, allegato alla presente deliberazione per farne parte essenziale ed integrante;
- 5) di rinviare espressamente, per quanto non precisato nel presente atto e nell'allegato schema contrattuale, alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e amministrative in materia;
- 6) di delegare alla competente U.O.C. Gestione risorse umane ogni adempimento relativo al pagamento degli emolumenti spettanti al direttore sanitario;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.

## Deliberazione 09/09/2019, n. 1774

*Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.*

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Francesco Benazzi**  
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

---

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 09/09/2019

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F

Firmatario: Cristina Canella

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2019

Treviso, 09/09/2019

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F

Firmatario: Cristina Canella

---

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

U.O.C. Affari Generali

U.O.C. Gestione risorse umane

**CONTRATTO**

**di**

**PRESTAZIONE D'OPERA DEL DIRETTORE SANITARIO**

**DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

**Premesso**

- che il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. 191 del 30.12.2015, integrato con D.P.G.R. n. 157 del 30.12.2016, ha nominato, il sottoscritto dott. Francesco Benazzi quale Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. n. 56/1994 e s.m.i.;

- che, ai sensi dell'art. 2 DPCM 502/1995, la Giunta Regionale con deliberazione n. 17 del 9.1.2013 ha approvato lo schema tipo di contratto d'opera per le funzioni di Direttore Sanitario;

- che il sottoscritto Direttore Generale ha nominato, con deliberazione n. .... del ....., previa verifica dei requisiti, anche professionali, di legge e ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 6, della L.R. n. 56/1994 e s.m.i., il dott. .... Direttore Sanitario;

**tutto ciò premesso, tra**

il sottoscritto Direttore Generale dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso il 2.3.1956, C.F. BNZFNC56C02L407Z, domiciliato per la carica in Treviso – via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (C.F./P.IVA n. 03084880263);

**e**

il dott. .... nato a ..... il ..... (C.F. ...), residente a .....

via ..... n. ...., cap ....., di seguito denominato Direttore Sanitario;

**si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1 – Affidamento dell’incarico**

Il Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana conferisce, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, e degli articoli 14, 15 e 16 della L.R. n. 56/1994 e s.m.i., l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda stessa al dott. ....

L’incarico ha durata di 3 (tre) anni dalla data di stipulazione del presente contratto. Il Direttore Sanitario con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l’incarico e dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa ostativa e/o causa di incompatibilità previste dall’art. 3, comma 9, con esclusione dell’ultimo capoverso, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, e dal comma 11 del medesimo art. 3;
- b) di non trovarsi in situazione di incompatibilità con la Regione del Veneto;
- c) di non avere causa pendente con la medesima e/o con Aziende del S.S.R., di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ex D.Lgs. n. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli, impegnandosi – in difetto – a rinunciare irrevocabilmente a qualsivoglia tipo di iniziativa e/o azione e/o atto, giudiziale o stragiudiziale, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

**Art. 2 – Esclusività, riservatezza, obblighi di informazione, formazione, rappresentanza**

Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell’Azienda e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro

dipendente e/o autonomo – salvo quanto previsto all’art. 13, comma 8 nonies, della

L.R. n. 56/1994 e s.m.i. – le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla

L.R. n. 56/1994 e s.m.i..

Per l’effetto, il Direttore Sanitario si impegna, qualora sia iscritto ad un albo o elenco

professionale, a comunicare all’Ordine o Collegio competente la sospensione

dell’attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Salvo quanto previsto al comma che precede è preciso obbligo del Direttore Sanitario

mantenere il segreto d’ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a

provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a

conoscenza a motivo del suo ufficio.

In ogni caso il Direttore Sanitario – nel rispetto di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.

recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai

documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore Sanitario si impegna a partecipare al corso di formazione manageriale per

direttore di aziende socio-sanitarie ed ospedaliere che sarà organizzato dalla

Regione, oltre alle ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale –

con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e

gestione sanitaria – in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

### **Art. 3 – Obiettivi e valutazione**

Il Direttore Sanitario si impegna ad esercitare tutte le funzioni stabilite dal D.Lgs. n.

502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. n. 56/1994 e s.m.i. ed in ogni caso dalla normativa

nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione

nazionali e regionali, ivi comprese quelle da svolgere in caso di vacanza, assenza o

impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione. Il raggiungimento dei predetti obiettivi viene accertato mediante l'applicazione di appositi indicatori che avranno carattere di oggettività.

#### **Art. 4 – Verifiche periodiche**

Il Direttore Generale provvede alla fine di ogni anno alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario.

L'esito di tali verifiche potrà rilevare ai sensi del successivo articolo 6.

#### **Art. 5 – Trattamento economico, spese**

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, a carico del bilancio dell'intestata Azienda, giusta DGRV n. 309/2011, il trattamento economico annuo lordo corrisposto al Direttore Sanitario è pari a € 123.949,65, ripartito in 12 mensilità, con possibilità di maggiorazione fino al 10% in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Regione al Direttore Generale e all'espressa autorizzazione da parte della Regione oltre a ulteriore integrazione fino all'importo quantificato ex art. 2, comma 5 bis, del DPCM 502/1995 e s.m.i. e corrispondente alla somma di euro 3.615,00, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento, per ragioni connesse al proprio ufficio promosse dalla Regione.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e pertanto nulla sarà dovuto a tale titolo.

Il Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni:

a) per gli spostamenti per motivi istituzionali si avvarrà delle vetture aziendali, secondo la normativa vigente;

b) qualora non possa avvalersi delle vetture aziendali, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, e comunque a quelle di vitto ed alloggio. In ogni caso il rimborso avverrà limitatamente alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, se documentate e nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

#### **Art. 6 – Cause di risoluzione**

Visto il rinvio alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile attuato dall'art. 3 bis, comma 8, D.Lgs. 502/1992 e dall'art. 1, comma 2, DPCM 502/1995, il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale potrà essere risolto dal Direttore Generale con un preavviso di tre mesi.

Fermo quanto sopra, le parti convengono fin d'ora che costituiscono cause di risoluzione immediata del rapporto:

a) la verifica negativa dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario ai sensi del precedente art. 4;

b) il mancato rispetto del vincolo di esclusività e dell'obbligo del tempo pieno;

c) l'assenza o l'impedimento superiore a sei mesi;

d) la risoluzione del contratto del Direttore Generale, come previsto dall'art. 13, comma 8 undecies, della L.R. n. 56/1994 e s.m.i.;

e) la ridefinizione degli ambiti territoriali che implichi la soppressione dell'Azienda presso la quale viene svolto l'incarico;

f) la mancata tempestiva comunicazione al Direttore Generale di quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2;

g) il mancato adeguamento alle linee guida e/o alle direttive relative all'utilizzo dei

mezzi aziendali o il mancato rispetto delle regole sui rimborsi spese richiamate

con l'art. 5 che precede;

h) il mancato adempimento a quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2, lett.

c), nei termini ivi previsti.

Restano in ogni caso fermi tutti gli altri casi di risoluzione previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

#### **Art. 7 – Cause di decadenza dall'incarico**

Il Direttore Sanitario verrà dichiarato decaduto dal proprio incarico in tutti i casi previsti dalla legge e comunque:

a) nei casi di condanna contemplati dall'art. 3 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ;

b) a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;

c) in caso di venir meno di anche solo uno dei requisiti necessariamente richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico;

d) per la verifica, in pendenza del rapporto, di una delle fattispecie che inibiscono alla nomina all'incarico, previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

e) in caso di sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo.

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore Generale qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a: le situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura; le ipotesi di incompatibilità con la carica; i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine).

#### **Art. 8 – Cause di sospensione dall'incarico**

Il Direttore Generale con provvedimento motivato – ad esempio in via cautelare nelle more dell'accertamento della sussistenza di cause di recesso o decadenza previste dagli artt. 6 e 7 – può sospendere il Direttore Sanitario per la durata massima di sei mesi, eventualmente prorogabili con provvedimento motivato.

#### **Art. 9 – Dimissioni dall'incarico**

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare con un preavviso di tre mesi le proprie dimissioni.

#### **Art. 10 – Esclusione di risarcimento e/o indennità**

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto, le dimissioni, la ridefinizione degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda presso la quale svolge l'incarico che ne implichi la soppressione), nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione al Direttore Sanitario, il quale fin d'ora dichiara – per quanto possa occorrere – di rinunciarvi.

#### **Art. 11 – Recepimento e rinvio**

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2229 c.c. e seguenti del codice civile.

#### **Art. 12 – Trattamento dati personali, registrazione**

Con la sottoscrizione del contratto, le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il presente contratto, in duplice originale sarà registrato in caso d'uso ai sensi del

D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Le spese di bollo e registrazione, se e in quanto dovute, sono a carico del dott.

.....

### **Art. 13 – Disposizione finale**

Tutte le pattuizioni previste con il presente contratto hanno carattere essenziale, pertanto l'invalidità anche solo di una di esse, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, codice civile, comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso, .....

Il Direttore Sanitario

dott. ....

Il Direttore Generale

dott. Francesco Benazzi

§§§

Il Direttore Sanitario dichiara espressamente di accettare l'art. 3 – obiettivi e valutazione, l'art. 4 – verifiche periodiche, l'art. 5 – trattamento economico, spese, l'art. 6 – cause di risoluzione, l'art. 7 – cause di decadenza dall'incarico, l'art. 8 – cause di sospensione dall'incarico, l'art. 9 – dimissioni dall'incarico, l'art. 10 – esclusione di risarcimento e/o indennità e l'art. 13 – disposizione finale.

Il Direttore Sanitario

dott. ....